

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 203 del 17.11.2016.

OGGETTO: AFFIDO INCARICO AL GEOM. SCALFI GIACOMO CON STUDIO TECNICO A TIONE DELLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DA MONTE SITA SULLA P.ED. 311 IN LOC. PASSABLÙ IN C.C. DAONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Valdaone, con sede a Valdaone (TN) in Via Lunga n. 13 codice fiscale e P.IVA 02362470227, è proprietario di una casa da monte identificata dalla p.ed. 311 sita in loc. Passablù in C.C. Daone;
- la p.ed. 311 in C.C. Daone è inserita in AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO E2 di cui all'art. 27 delle Norme di Attuazione del Vigente Piano Regolatore Generale dell'ex Comune di Daone e l'edificio è classificato in tipologica 3.3 del Piano Regolatore Generale – Censimento del patrimonio edilizio montano esistente dell'ex Comune di Daone e per l'immobile è previsto l'intervento di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA di cui alle rispettivamente Norme Tipologiche;
- l'immobile era stato risanato e consolidato con concessione edilizia n. 58/88 del 29 dicembre 1988 e successivamente è stato affittato a diversi privati;
- da un sopralluogo effettuato presso lo stabile comunale in argomento, attualmente sfitto, è stato verificato che, in difformità dalla concessione edilizia n. 58/88 del 29 dicembre 1988 e senza alcuna autorizzazione edilizia, sono state realizzate delle opere abusive. In particolare sommariamente sono state realizzate delle opere interne con cambi d'usi non autorizzati, delle modifiche esterne all'immobile con creazione di nuovi fori e modifica di quelli preesistenti;
- sulla base del parere formalizzato dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, con Deliberazione della Giunta dell'ex Comune di Bersone n. 74 dd. 11 dicembre 2014 è stato affidato al geom. Giacomo Scalfi di Saone (TN) l'incarico per la redazione della pratica di sanatoria della casa da monte sita sulla p.ed. 311 in loc. Passablù in C.C. Daone;
- in data 14 aprile 2015 al prot. comunale n. 2602 il geom. Giacomo Scalfi di Saone (TN) ha consegnato la pratica di sanatoria della casa da monte in argomento e successivamente al prot. comunale n. 4019 in data 05 giugno 2015 ha depositato la planimetria dei sottoservizi;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 28 dd. 21 luglio 2015 è stato affidato al dott. geol. Dario Zulberti, con studio a Trento (Tn), l'incarico per la stesura dello studio idrogeologico a supporto della pratica di sanatoria della casa da monte sita sulla p.ed. 311 in loc. Passablù in C.C. Daone di proprietà del Comune di Valdaone;
- in data 04 settembre 2015 al prot. comunale n. 6293 il dott. geol. Dario Zulberti, con studio a Trento (Tn) ha presentato la relazione geologica e geotecnica richiesta, datata settembre 2015.

Constatata la non conformità urbanistica dell'intervento, in quanto parte delle opere previste in sanatoria risultano in contrasto con le Norme Tipologiche del Piano Regolatore Generale dell'ex Comune di Daone – censimento del patrimonio edilizio montano esistente – indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di recupero, relative alla classificazione tipologica 3.3, così come evidenziato nella seduta della Commissione Edilizia Comunale di data 13 ottobre 2015 al parere n. 01/2015 (pratica n. 13/2015), con Delibera del consiglio comunale nr. 4 del 15.02.2016 è stata disposta di autorizzare, la deroga urbanistica in sanatoria da quanto disposto nelle Norme Tipologiche del Piano Regolatore Generale dell'ex Comune di Daone – censimento del patrimonio edilizio montano esistente – indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di recupero, relative alla classificazione tipologica 3.3, in riferimento alla pratica di sanatoria della casa da monte sita sulla p.ed. 311 in loc. Passablù in C.C. Daone di proprietà del Comune di Valdaone, come da progetto redatto dal geom. Giacomo Scalfi, iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia Autonoma di Trento con n. 1947, giunto al prot. comunale n. 2602 del 14 aprile 2015 ed integrato al prot. comunale n. 4019 del 05 giugno 2015

Vista l'intenzione dell'Amministrazione di provvedere ad una completa ristrutturazione dell'edificio, al fine di poterlo poi concedere in uso;

Considerato che è necessario incaricare un tecnico progettista per la redazione di quanto in parola;

Ravvisata l'opportunità, di affidare tale incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

- i numerosi impegni del personale dell'Area tecnica comunale, già occupato in altri compiti e quindi impossibilitato ad operare in modo diretto non essendo nemmeno dotato dell'attrezzatura idonea e necessaria;
- la necessità di avere una dotazione di strumenti e software attualmente non in possesso dell'ufficio;
- in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. integrato con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ed ora la nuova legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm., così come modificati con D.P.P. 22.07.2009, n. 15-17/Leg., ai sensi dei quali per gli affidamenti di incarichi professionali di importo inferiore ad € 46.000,00.= al netto degli oneri fiscali è possibile il ricorso alla trattativa diretta. Per la determinazione del valore stimato della prestazione, ai fini dell'individuazione delle modalità di affidamento, viene specificato che gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente in base al valore di ciascuno di essi.

Atteso che è stata fatta richiesta al geom. Scalfi Giacomo con Studio tecnico in Tione, fraz. Saone (Tn), di un preventivo di parcella per lo svolgimento dell'incarico di redazione di quanto sopra citato, in quanto lo stesso ha già effettuato tutti i rilievi dell'edificio ed ha già predisposto tutti gli elaborati grafici relativi allo stato attuale, avendo redatto la sanatoria;

Visto il preventivo di parcella redatto dal geom. Scalfi Giacomo, pervenuto al prot. n. 8004 in data 02.11.2016 che espone per la progettazione coordinata completa un importo netto di € 13.000,00= (già scontato del 20%) ai quali vanno aggiunti € 520,00= per gli oneri previdenziali (4%) ed € 2.974,40= per gli oneri fiscali (IVA al 22%) per un ammontare complessivo di Euro 16.494,40=;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'incarico in argomento con il preventivo di parcella, come sopra richiamato;

Visto l'art. 24, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici, il quale consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo dovuto al professionista non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Rilevato che la spesa complessiva di cui alla presente determinazione, pari a € 16.494,40= trova disponibilità all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

Considerato che, ai fini dell'incarico è necessario:

- a) verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 39-quinquies della LP 23/90 ss.mm., con la conseguenza che l'affido è possibile per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;

- b) acquisire la documentazione comprovante: l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies; la proposta di corrispettivo; accertato che:
- c) non sussistono situazioni note all'amministrazione in ordine all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 39-novies LP 23/90;
- d) il possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all'albo professionale) sarà accertata con dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato al momento dell'incarico;
- e) il corrispettivo proposto è da ritenersi congruo ed adeguato in relazione alla complessità delle problematiche e delle conseguenti responsabilità assunte con l'incarico;
- f) l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dell'incarico potrà essere assolto mediante l'inserimento del nominativo del professionista in apposito elenco da pubblicare;

Sottolineato che le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:

- a. il professionista si impegna a consegnare la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro le tempistiche come concordate con l'Amministrazione;
- b. si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato per i dipendenti del Comune di Valdaone, laddove compatibile;
- c. qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
- d. il compenso pattuito è corrisposto per ogni prestazione in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista entro 60 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna di ogni prestazione richiesta;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal sostituto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 56 e 56 ter L.R. 1/1993 e s.m. costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Acquisita l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U.LL.RR.O.C.F., approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, dalla quale risulta la copertura finanziaria dei presenti impegni di spesa.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. **Di incaricare**, per quanto meglio specificato in premessa, il **geom. GIACOMO SCALFI** con Studio tecnico a Tione, frazione Saone (TN), della redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DA MONTE SITA SULLA P.ED. 311 IN LOC. PASSABLÙ IN C.C. DAONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE, verso un importo complessivo di Euro 16.494,40= (di cui Euro 13.000,00=, = di imponibile ai quali vanno aggiunti Euro 520,00 per gli oneri previdenziali (4%) ed € 2.974,40 per gli oneri fiscali (IVA al 22%) come risultante dal preventivo pervenuto in data 02.11.2016 al prot. N. 8004.
2. **Di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
 - Il progetto preliminare di cui al punto 1, dovrà essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di 2 copie cartacee entro 20 giorni dalla data di affidamento dell'incarico; il termine per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente tempistica decorre dalla data di ricevimento di copia della presente.
 - Il progetto definitivo di cui al punto 1, dovrà essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di copie cartacee sufficienti all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni oltre che di copia informatizzata, entro i 30 giorni successivi all'accettazione del progetto preliminare tramite comunicazione da parte del Comune.
 - Il progetto esecutivo di cui al punto 1, dovrà essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di 3 copie cartacee oltre che di copia informatizzata entro i 20 giorni successivi dalla data di approvazione del progetto definitivo.
 - Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
 - Il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti.
 - Per motivi validi e giustificati, il Comune, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Comune, prima della scadenza del termine fissato.
 - Il compenso pattuito è corrisposto dall'Amministrazione comunale al Professionista in un'unica soluzione, per ogni singola prestazione effettuata, dietro presentazione di fattura.
 - Il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto; Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;
3. **Di dare atto** che tutti gli onorari sopra indicati saranno oggetto di rideterminazione sulla base del costo effettivo dell'opera.
4. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 16.494,40= derivante dal presente provvedimento, all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso.
5. **Di dichiarare che** la spesa di cui al punto precedente sarà esigibile per € 2.375,25 nell'esercizio 2016 e per € 14.119,15 nell'esercizio 2017.
6. **Di dare atto** che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG. **Z9B1BEF83E**. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
7. **Di dare atto** trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento.
8. **Di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
9. **Di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.